

COMUNE DI COSSANO CANAVESE
Provincia di Torino

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione
- Articolo 2 – Presupposto impositivo
- Articolo 3 – Soggetti passivi
- Articolo 4 – Base imponibile
- Articolo 5 - Aliquote
- Articolo 6 – Decorrenza del pagamento
- Articolo 7 – Esenzioni
- Articolo 8 – Riduzioni e detrazioni
- Articolo 9 – Dichiarazione
- Articolo 10 – Versamenti
- Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 12 – Funzionario Responsabile
- Articolo 13 – Accertamenti
- Articolo 14 – Riscossione coattiva
- Articolo 15 – Normativa di rinvio
- Articolo 16 – Efficacia del regolamento

Art. 1 – Istituzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997 ed in esecuzione dei commi 679 e 683 dell'articolo unico della legge 27.12.2013 n.147.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) , e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree. Comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva. .

Art. 3 – Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo come indicato nell'art.2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti , ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo della destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dal Consiglio Comunale, nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.4 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, ovvero la rendita catastale per i fabbricati iscritti a Catasto, ed il valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Per fabbricati di interesse storico od artistico, di cui all'articolo 10 del D.L.svo n.4272004 la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, determina annualmente i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Decorrenza del pagamento

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal 1° giorno del mese successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e cessa dal 1° giorno del mese successivo al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 4 comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 8 – Riduzioni e detrazioni

1. Con deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale ed alle unità ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n.214.
2. Le detrazioni di imposta possono essere previste al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
3. Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni per tutte le fattispecie elencate nel comma 679 dell'articolo unico della legge di stabilità n.147/2013.
4. E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
6. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.L.svo n.241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il versamento del tributo deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e di dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per il solo anno 2014 le scadenze sono quelle stabilite dalla legge (D.L.88/2014) ovvero il 16 ottobre ed il 16 dicembre 2014.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 5,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino ad € 20,00(venti).

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI viene designato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 13 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n.471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, risultino essere inferiore o uguale ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97.

Art. 15 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 16 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.